



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05 dicembre 2017, n. 231

Profilassi della Tubercolosi bovina e bufalina a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2017/2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 28.6.1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 15.12.1995, n. 592, concernente il Piano nazionale per la profilassi della Tubercolosi negli allevamenti bovini e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 22.5.1999, n. 196, concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017 che modifica la Decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi della Regione italiana Umbria e la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica della Polonia, la Decisione 2004/558/Ce per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne da rinotracheite bovina infettiva della Germania e la Decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky di alcune regioni della Polonia e l'approvazione del programma di eradicazione della malattia di Aujeszky per la Regione italiana Veneto;

Richiamato il proprio precedente decreto 21 maggio 2013, n. 42: *Profilassi della Tubercolosi bovina e bufalina a carattere obbligatorio - Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2013/2016*;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 31.1.2002, concernente disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche ed integrazioni;



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Visto il regolamento 1760/2000/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

Vista la L.R. 9 aprile 2015 n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 1344;

D E C R E T A

Art. 1

Il piano regionale di sorveglianza della Tubercolosi bovina e bufalina, di seguito indicato come "piano", è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.

Art. 2

- L'attuazione del presente piano è obbligatoria su tutto il territorio regionale.
- Sono esclusi dall'obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali, tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.
- Nel territorio della Regione Umbria, la frequenza del controllo della Tubercolosi è annuale, secondo le percentuali previste, sia per la provincia di Perugia che per la provincia di Terni.
- Il mantenimento o la concessione della qualifica alle aziende è possibile solo se tutti i bovini e i bufalini in età diagnostica presenti siano sottoposti alle prove previste.
- I bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l'alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della stessa Azienda USL questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e la Azienda USL interessata con i conseguenti specifici provvedimenti.
- L'abbattimento dei bovini e dei bufalini risultati infetti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- Negli allevamenti sede di focolaio, la Azienda USL competente per territorio potrà disporre l'abbattimento obbligatorio di tutti i capi presenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo parere conforme della Regione e dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

- Ai proprietari dei capi abbattuti nei casi sopracitati, sempre che siano state osservate tutte le norme e le prescrizioni sanitarie, spetta un indennizzo per ottenere il quale gli stessi dovranno consegnare alla Azienda USL competente per territorio, i relativi certificati di abbattimento (Modello 9/33), unitamente alla domanda di indennizzo.
 - Le indennità di cui sopra dovranno essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento.
 - Tutti coloro che, non sottopongono gli animali, di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività previste nel presente piano, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione e di prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione sia regionale, sia nazionale che comunitaria.
- Inoltre, non possono commercializzare né il latte e i suoi derivati prodotti nell'azienda né gli animali dell'allevamento.

Art. 3

Il piano si articola secondo l'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono delegate al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sulla profilassi della Tubercolosi bovina e bufalina.

Art. 6

- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione, i Sindaci dei Comuni della Regione, cui è fatto obbligo di rendere noto a tutti gli interessati le presenti disposizioni, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione e tutti gli altri Veterinari dipendenti delle Aziende USL della Regione o comunque operanti nell'ambito di dette profilassi, gli Agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, le cui trasgressioni saranno punite a termine di legge.
- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione sono, altresì, tenuti a rendere noto il presente decreto a tutti i Veterinari operanti nell'ambito delle rispettive Aziende USL e ad eventuali liberi professionisti impegnati, nei rispettivi territori, nelle attività delle profilassi di cui trattasi.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

-
- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, valide per gli anni 2017/2020, restano comunque in vigore fino a nuovo provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 05/12/2017

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI DELLA TUBERCOLOSI BOVINA

OBIETTIVI

Il piano regionale di eradicazione e sorveglianza della Tubercolosi Bovina e Bufalina, di seguito indicato come "piano", è attivato per:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.
- mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne a livello comunitario per le Province di Perugia e Terni.

➤ **Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne a livello comunitario da tubercolosi bovina sono le seguenti:**

- tutti i bovini macellati devono essere sottoposti ad un'ispezione ufficiale post-mortem
- la percentuale di allevamenti bovini di cui è confermata l'infezione da tubercolosi non deve aver superato lo 0,1% annuo del totale degli allevamenti negli ultimi sei anni e almeno il 99,9% degli allevamenti deve essere stato dichiarato Ufficialmente Indenne da tubercolosi ogni anno, negli ultimi sei anni
- devono essere rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di Ufficialmente Indenne da tubercolosi
- deve esistere un sistema di identificazione che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, come previsto dal D.P.R. 317/96 e dal regolamento (CE) n.1760/00 e successive modifiche ed integrazioni.

➤ **Il territorio mantiene la qualifica se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui sopra.**

ATTIVITÀ

- Le attività del piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della malattia oggetto del piano.
- Le attività previste dal presente piano, inoltre, consentiranno anche la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute dagli allevamenti regionali nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.
- Le attività previste dal presente piano consentiranno la verifica ed il rispetto della legislazione in materia di identificazione dei bovini e dei bufalini.

➤ **Stalle di sosta**

Le stalle dei commercianti costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. Queste rappresentano un punto critico nella

gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base alla normativa vigente.

Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e divengono a tutti gli effetti allevamenti.

Ogni due anni, i Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti utili al rilascio delle autorizzazioni in tutte le stalle di sosta operanti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a vigilanza con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria
- verifica della documentazione e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti con quanto registrato in BDN
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

Le attività di controllo nelle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti o nel caso di riscontro di lesioni in sede di macellazione, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 7 giorni, attuando le procedure di disinfezione della stalla.

➤ **Movimentazione degli animali**

La movimentazione animale è il fattore di rischio più importante per la introduzione e la diffusione di una malattia infettiva.

Le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

- L'introduzione degli animali negli allevamenti della Regione Umbria dovrà essere oggetto di vigilanza puntuale ed accurata da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.
- Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Tubercolosi.
- Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione che sono introdotti nella Regione Umbria e che non provengono da Stati Membri o Regioni o Province dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e bufalina ai sensi del D.lvo 196/99 e della legislazione europea in materia (nel qual caso non necessitano delle

prove diagnostiche nell'azienda di origine), devono essere altresì sottoposti, se di età superiore a 42 giorni, alla prova allergica nei 30 giorni precedenti l'introduzione, con esito favorevole.

- Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione di età superiore a 6 settimane introdotti nella Regione Umbria, devono essere altresì sottoposti, indipendentemente dalla qualifica del territorio di provenienza, a un controllo sierologico nei 42 giorni successivi l'introduzione e devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento fino all'esito delle prove.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 196/96, qualora vengano introdotti animali provenienti da territori privi di qualifica comunitaria che non sono stati sottoposti alle prove diagnostiche nell'allevamento di provenienza, l'allevamento dovrà essere sottoposto a vincolo sanitario con blocco delle movimentazioni, ad esclusione dell'invio diretto al macello, dovrà essere sospesa la qualifica sanitaria che sarà ripristinata quando tutti i capi di età superiore alle 6 settimane presenti in allevamento risultino negativi a due prove tubercoliniche effettuate a 42 giorni di distanza l'una dall'altra e la prima delle quali eseguita dopo 42 giorni dall'introduzione degli animali. Le spese sono a carico del detentore degli animali.

- Tenendo conto che le stalle di sosta rappresentano, da un punto di vista epidemiologico, un punto critico, si dispone che nell'ambito della movimentazione da fuori Regione, qualora lo Stato Membro o Regione o Provincia di provenienza degli animali non sia dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e bufalina ai sensi del D.L.vo 196/96 e della legislazione europea in materia, l'introduzione di bovini/bufalini in tali strutture debba avvenire con l'effettuazione della prova tubercolinica nei 30 giorni precedenti l'introduzione.
- Gli animali di specie bovina e bufalina che sono introdotti o sono movimentati attraverso stalle di sosta o centri di raccolta o mercati verso allevamenti da riproduzione della Regione, dovranno essere sottoposti alla prova allergica negli allevamenti di destino, dove devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento per il tempo necessario all'effettuazione delle prove diagnostiche. Poiché prove tubercoliniche ravvicinate tendono a desensibilizzare, si deve tenere conto dei precedenti controlli. Tra una intradermoreazione e la successiva deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a 42 giorni. Nel caso in cui la prova allergica fosse negativa, gli animali di nuova introduzione possono essere tenuti insieme agli altri animali già presenti in azienda. Nel caso in cui queste prove fossero positive o dubbie, si applica quanto previsto dal presente decreto.

Il controllo per Tubercolosi sui capi in compravendita e su quelli che transitano attraverso stalle di sosta o centri di raccolta o mercati viene effettuato mediante il test della tubercolina.

Alle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione, oltre ad applicarsi le sanzioni previste dalla vigente normativa, salvo il caso di più grave reato, viene sospesa la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore alle 6 settimane risultino negativi a due prove tubercoliniche effettuate a 42 giorni di distanza l'una dall'altra e la prima delle quali eseguita dopo 42 giorni dall'introduzione di animali non accompagnati da certificazione. Le spese sono a carico del detentore degli animali.

➤ **Verifica dello stato sanitario degli allevamenti**

La vigilanza sullo stato sanitario degli animali e degli allevamenti è effettuata mediante la prova della tubercolina.

Tutti gli animali di età superiore a quarantadue (42) giorni devono essere sottoposti alla prova della tubercolina.

▪ **Allevamenti sottoposti a controllo**

Devono essere sottoposte a controllo tutte le aziende di bovini e bufalini in cui sia presente almeno un riproduttore.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2/33. Una copia del modello, completa dell'esito della prova della tubercolina, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per la sorveglianza della tubercolosi è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio; il Servizio veterinario dispone la cattura e il sequestro di tali animali, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corrispondenza in BDN.

▪ **Allevamenti da ingrasso**

Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Per animali provenienti da Stato Membro o Regione o Provincia non U.I., è altresì richiesto, un accertamento diagnostico favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti l'introduzione:

- nei confronti della tubercolosi, in animali di età superiore a 6 settimane;

L'accertamento diagnostico di cui al primo comma non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno della Regione.

Gli allevamenti da ingrasso, pur essendo sprovvisti di qualifica, possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. Nel caso di movimentazioni da allevamento da ingrasso ad allevamento da ingrasso all'interno del territorio regionale, gli animali oggetto di movimentazione di età superiore a 6 settimane dovranno essere sottoposti a controllo nei confronti della tubercolosi mediante intradermotubercolinizzazione.

Le attività di controllo nelle aziende da ingrasso sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

▪ **Cadenza dei controlli**

Con Decisione di esecuzione (UE) 2017/888 della Commissione del 22 maggio 2017, le Province di Perugia e di Terni hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE, e pertanto:

- i controlli mediante intradermotuberculinizzazione del bestiame avranno cadenza quadriennale, quindi dovranno interessare annualmente almeno tutti i bovini e bufalini di età superiore a **6 settimane** nel 25% delle aziende controllabili presenti sul territorio (così da testare in quattro anni il 100% degli allevamenti controllabili);
- i bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l'alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno; al rientro nelle sedi invernali tutti i soggetti di età superiore a 6 settimane dovranno essere sottoposti a un controllo di intradermotuberculinizzazione. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della Regione Umbria questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e le Aziende USL con i conseguenti specifici provvedimenti;
- le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

I responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dal regolamento (CE) 625/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le verifiche circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dal presente Piano.

▪ **Sospensione della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da tubercolosi bovina è sospesa quando:

- l'allevamento è sospetto di infezione (vedere paragrafo "Allevamento sospetto d'infezione")
- uno o più animali reagiscono in modo dubbio alla prova intradermica
- uno o più animali reagiscono positivamente alla prova intradermica
- sono stati introdotti animali sprovvisti di certificazione.
- mancato rispetto della periodicità dei controlli;
- mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione del piano di profilassi.

La sospensione della qualifica è revocata:

- quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti gli animali di età superiore alle 6 settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche effettuate:
 - prima prova almeno 60 giorni dopo l'eliminazione dell'animale o degli animali positivi
 - seconda prova ad almeno 42 giorni di distanza dalla precedente

oppure

- quando le indagini di laboratorio abbiano escluso la presenza del M. bovis e tutti i capi siano risultati negativi ad una prova effettuata almeno 42 giorni dopo l'eliminazione dell'animale o degli animali positivi

oppure

- nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, quando tutti i capi dell'allevamento siano stati sottoposti a due prove tubercoliniche con esito favorevole:
 - prima prova almeno 42 giorni dall'introduzione dei nuovi capi
- seconda prova ad almeno 42 giorni di distanza dalla precedente.

▪ **Revoca della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da tubercolosi è revocata:

- se la presenza della tubercolosi è confermata dall'isolamento del M. bovis nelle prove di laboratorio
- in caso di introduzione di animali non identificati e/o provenienti da allevamenti privi di qualifica.

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore alle 6 settimane abbiano reagito negativamente ad almeno due prove diagnostiche:

- prima prova almeno 60 giorni dopo l'allontanamento dell'ultimo animale infetto
- seconda prova a 4 mesi dall'allontanamento dell'ultimo animale infetto.

Nel caso di introduzione di animali, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

▪ **Allevamento sospetto di infezione**

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- correlazione epidemiologica con focolai di tubercolosi bovina
- casi dubbi alla prova della tubercolina
- segnalazione di riscontro di lesioni riferibili a tubercolosi in sede di ispezione al macello, in attesa della conferma o della smentita da parte del laboratorio.

In attesa di un esito certo il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, e in particolare deve prescrivere:

- isolamento del/i capo/i sospetto/i
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario

Inoltre il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve provvedere a

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne
- inserire il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);
- eseguire la prova tubercolinica su tutti i capi di età superiore a 42 giorni.
- avviare, entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria, l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

▪ **Allevamento infetto e apertura di focolaio**

Un allevamento è da considerarsi infetto quando:

- uno o più capi reagiscono positivamente alle prove diagnostiche ufficiali e/o
- ricerche di laboratorio evidenziano la presenza di *M. bovis* e/o
- è segnalato il riscontro di lesioni tubercolari al macello confermate da indagini di laboratorio.

Negli allevamenti dichiarati infetti il veterinario ufficiale effettua la registrazione nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN) delle informazioni relative al focolaio entro 48 ore dalla conferma ufficiale, inoltre prosegue la relativa indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

Entro due giorni dalla conferma di positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. Contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti.

Entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nell'allevamento infetto si applica quanto previsto dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con DPR 8 febbraio 1954 n. 320, e successive integrazioni e modifiche, e dal DM 15 novembre 1995, n. 592 e successive integrazioni e modifiche.

I bovini e bufalini infetti vanno marcati ai sensi del DM 15 novembre 1995, n. 592 e successive integrazioni e modifiche, oppure identificati mediante bolo endoruminale, devono essere subito isolati e macellati, sotto controllo ufficiale, al più presto e comunque non oltre otto giorni dalla immediata notifica ufficiale al detentore.

Il ripopolamento dell'allevamento è consentito quando tutti gli animali di età superiore a sei settimane abbiano reagito negativamente a due prove distanziate di almeno 42 giorni. La prima prova deve essere effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento degli animali infetti e le relative operazioni di pulizia e disinfezione.

I Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio segnalano le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è ripristinata quando, terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, sono state praticate con esito favorevole le prove diagnostiche previste in caso di sospensione o di revoca (vedi paragrafi specifici).

➤ **Vigilanza al macello**

Il D.Lvo. 196/99 sottolinea il ruolo di osservatorio epidemiologico del macello prevedendo che *"...tutti i bovini siano oggetto di una ricerca delle lesioni provocate dalla*

tubercolosi e queste ultime siano sottoposte ad un esame istopatologico e batteriologico per evidenziare il bacillo della tubercolosi...".

▪ **Riscontro di lesioni alla macellazione**

In caso di riscontro di lesioni patognomiche o sospette il veterinario ufficiale del macello deve:

- inviare il materiale patologico alla sezione dell'I.Z.S. dell'Umbria e delle Marche competente per territorio accompagnato dalla scheda rilevamento dati al mattatoio - **scheda n 1**;
- segnalare il riscontro di lesioni tramite il modello 10/33 che dovrà essere inviato al Servizio Veterinario della Azienda USL ove ha sede l'allevamento di origine ed alla Regione; nel caso in cui l'allevamento di provenienza abbia sede nel territorio di competenza della medesima Azienda USL dove è avvenuta la macellazione, il modello 10/33 deve essere comunque inviato alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza.

In attesa dell'esito degli esami di laboratorio il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di origine adotterà le misure previste per gli allevamenti sospetti di infezione.

Dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI INFETTI

Tutti i bovini e bufalini riconosciuti infetti devono essere inviati al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre otto giorni dalla immediata notifica ufficiale al proprietario o detentore. Quando l'abbattimento riguarda un numero di capi superiore a 30, il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente, in via del tutto eccezionale, previo parere favorevole della Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Coesione Sociale e Società della Conoscenza – Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza può autorizzare un programma di abbattimento differito che comunque non si protragga oltre 60 giorni dalla data della notifica.

Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso), scortati da:

- modello 4
 - copia della scheda di stalla (mod. 2/33)
- oppure mod. 4 elettronico, con tutti i dati riportati su questo unico documento
- passaporto (quando previsto)

Sul modello 4 e sul passaporto, per consentire gli adempimenti di competenza al veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da tubercolosi.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione ove vengono macellati i capi infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, devono verificare l'identificazione degli animali e la perfetta corrispondenza di questi dati con quelli riportati sul Modello 2/33 di scorta e sugli altri documenti previsti.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione devono tempestivamente e non oltre le ventiquattro ore dalla comunicazione di cui sopra, segnalare al Responsabile del Servizio di Sanità Animale da cui provengono gli animali

interessati, il mancato arrivo degli animali infetti. In tale comunicazione vanno indicati i dati identificativi degli animali infetti non arrivati e l'azienda di provenienza.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione devono prelevare i campioni, anche in assenza di lesioni specifiche, da inviare alla sezione dell'I.Z.S. dell'Umbria e delle Marche competente per territorio accompagnato dalla "scheda rilevamento dati al mattatoio - **scheda n 1**."

I veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, rilasceranno l'attestato di avvenuta macellazione (mod. 9/33) da inviare tempestivamente entro e non oltre sette (7) giorni dall'avvenuta macellazione al Servizio di Sanità Animale della Azienda USL dal cui territorio provengono gli animali infetti.

La ASL competente per territorio, previo assenso della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, può disporre lo stamping out di tutti i capi dell'allevamento infetto, a seguito, in particolare, della valutazione dei seguenti casi:

- elevato rischio di diffusione all'interno dell'azienda o ad altre aziende in relazione alle movimentazioni ed al tipo di allevamento
- registrazione di un'elevata percentuale di casi positivi (elevata prevalenza dell'infezione) al momento del controllo
- situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente piano nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti
- reperimento di lesioni da virus della leucosi bovina (in allevamento o al mattatoio)
- isolamento di *Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium caprae*.

SISTEMA INFORMATIVO

I Servizi veterinari delle Az. USL rendono disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dal presente Piano, nel Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti regionale (SIVA) al fine di rendere possibile, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, il trasferimento di tali informazioni nel portale www.vetinfo.sanita.it.

Al fine di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica sono previsti, per il sistema informativo, il seguente modello:

Scheda indagine epidemiologica precompilata (SIMAN)
Scheda n. 1 – Scheda rilevamento dati al mattatoio

Ogni sei mesi l'IZS dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare specifica relazione.

Per lo schema di flusso informativo per la sorveglianza epidemiologica, oltre quanto previsto dal presente piano, si farà riferimento alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

REGIONE UMBRIA**DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE
UMANE**

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 1**PIANO DI SORVEGLIANZA TUBERCOLOSI BOVINA E BUFALINA****SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO**

Dr..... Recapito telefonico.....
Az. USL..... Data/...../.....
Macello N° tel.
Via..... Comuneprov.

**ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO
(marcati con 'T')**NO ☐ (Allegare Mod. 10/33 – O.M. 02/01/93) SI ☐Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via..... N°.....

Comune Prov.

Az. USL

NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI

VITELLI	N° _____	VITELLI BUFALINI (1)	N° _____
VITELLONI	N° _____	ANNUTOLI (2)	N° _____
TORI	N° _____	TORI BUFALINI	N° _____
MANZE	N° _____	ANNUTOLE(3)	N° _____
VACCHE IN PRODUZIONE	N° _____	BUFALE IN PRODUZIONE	N° _____
VACCHE DA RIFORMA	N° _____	BUFALE DA RIFORMA	N° _____
.....	N° _____	N° _____

(1) Dalla nascita allo svezzamento

(2) Dallo svezzamento a 24 mesi

(3) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

REPERTO ISPETTIVO

	N° animali esaminati	N° animali con lesioni tubercolari
VITELLI	N° _____	N° _____
VITELLONI	N° _____	N° _____
TORI	N° _____	N° _____
MANZE	N° _____	N° _____
VACCHE IN PRODUZIONE	N° _____	N° _____
VACCHE DA RIFORMA	N° _____	N° _____
.....	N° _____	N° _____
VITELLI BUFALINI	N° _____	N° _____
ANNUTOLI	N° _____	N° _____
TORI BUFALINI	N° _____	N° _____
ANNUTOLE	N° _____	N° _____
BUFALE IN PRODUZIONE	N° _____	N° _____
BUFALE DA RIFORMA	N° _____	N° _____
.....	N° _____	N° _____

MATERIALE PATOLOGICO DA PRELEVARE (1) (anche in caso di reperto anatomo-patologico negativo)

IN PRESENZA DI LESIONI SOSPETTE:

A) ORGANI SEDE DI LESIONE(2)

Evitare di incidere a fondo i siti di lesione per non compromettere l'esito dell'esame colturale (possibile inquinamento del campione)

IN APPARENTE ASSENZA DI LESIONI RIFERIBILI A TBC:

A) TONSILLE

B) LINFONODI : RETROFARINGEI
 MANDIBOLARI
 TRACHEOBRONCHIALI
 MEDIASTINICI
 MESENERICI
 EPATICO - MESENERICI (NEI VITELLI)
 SUB - ILIACI

C) POLMONE

(1): I campioni confezionati singolarmente in contenitore sterile a tenuta ed identificati con etichetta riportante il n° di matricola dell'animale e natura dell'organo contenuto, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, è necessario suddividere il campione in due aliquote, una delle quali da sottoporre a congelamento (esame colturale), e la seconda da congelare o fissare in formalina al 10% (esame istologico).

(2): Inviare al laboratorio, in ogni caso, le lesioni tubercolari o similtubercolari riscontrate in sede ispettiva

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Organi colpiti	Tipo di lesione(3)	Lesioni aspecifiche(4)	Organi / Sangue prelevati
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue
.....	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. mediastinici	<input type="checkbox"/> Tonsille <input type="checkbox"/> Ln. mesenterici <input type="checkbox"/> Ln. epatici <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. tracheobronchiali <input type="checkbox"/> Ln. sub-iliaci <input type="checkbox"/> Sangue

(3) Tipo di lesione : 1- complesso primario, 2- generalizzazione acuta miliare, 3- generalizzazione protratta, 4- forma organica cronica evolutiva, 5- collasso delle resistenze generali, 6- nessuna lesione apparente (NVL).

(4) Descrivere le eventuali lesioni non riconducibili all'infezione tuberculare ma a patologie in grado di generare false positività: 1 - Paratuberculosis, 2 - Distomatosi, 3- Actinogranulomatosi, 4- Elmintiasi gastro-int., 5- Lesioni da corpo estraneo, 6- Cisticercosi / idatidosi, 7- Granuloma di Roeki, 8- Ectoparassitosi, 9- Nocardiosi, 10- Dermatite nodosa, 11- Altro (specificare).

SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA – I.Z.S.

Numero di registro sezione:

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Esami di laboratorio effettuati	Osservazioni
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

DATA DI INVIO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

...../...../.....

SEDE CENTRALE ☐

SEZIONE DI ☐

Firma del Veterinario

.....